



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO  
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

# SOFIA

Servizi e Operatori Formatati  
per l'Integrazione e l'Accoglienza

## I minori stranieri

I percorsi per l'ottenimento del permesso di soggiorno  
Il prosieguo amministrativo

Torino, 10 maggio 2022



## Quali diritti e opportunità ha il MSNA?

- Diritto all'iscrizione anagrafica
- Accesso ai servizi sanitari
- Diritto all'istruzione ed alla formazione
- Accesso al lavoro
- Diritto alla libera circolazione:
  - in altri Stati Schengen
  - nel Paese di origine (salvo il caso in cui abbia presentato richiesta di asilo/abbia ottenuto una forma di riconoscimento della protezione internazionale)



## Quali permessi di soggiorno può ottenere un MSNA per esercitare questi diritti?

Il MSNA ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno **durante la minore età** e a mantenere la regolarità del soggiorno anche dopo il compimento dei 18 anni.

Tipologie di percorsi:

- Permesso di soggiorno per **minore età**;
- Permesso per **richiesta asilo** (presentazione della domanda di protezione internazionale);
- Permesso di soggiorno per **motivi familiari o affidamento**;
- **Permessi** di soggiorno **specifici** quando ricorrano determinate condizioni: (es. pds cure mediche, pds per casi speciali – protezione sociale, violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo)



## Quale permesso per il minore?

## Perché è importante scegliere?

La scelta del percorso da intraprendere si rivela cruciale per il futuro del minore, anche alla luce delle prassi consolidate di molte Questure che si rifiutano di accettare il cd. 'doppio binario' dei percorsi eventualmente intrapresi.

Ai fini della valutazione del percorso che meglio si adatti alla situazione del minore – mantenendo sempre l'attenzione sul 'superiore interesse del minore' - occorre tenere in considerazione distinti fattori:

- La storia e le condizioni personali del minore
- La situazione nel Paese di origine
- Il percorso del minore in Italia
- La sussistenza di vincoli familiari in patria
- L'orientamento della Commissione territoriale competente, oltre a quello giurisprudenziale
- La prassi del consolato del Paese di origine



## PRIMO CASO:

### Il permesso di soggiorno per minore età



- ✓ E' un permesso che viene rilasciato al MSNA per il solo fatto di essere minore non accompagnato, dal momento che nei suoi confronti esiste un divieto assoluto di espulsione e respingimento (art. 19, c. 1-bis, T.U.I.).
- ✓ La **richiesta** del permesso può essere avanzata:
  - a) dal minore direttamente (anche prima della nomina del tutore)
  - b) dal tutore.
- ✓ Se ne è in possesso, il minore **può** allegare copia del passaporto o della attestazione di nazionalità. MA nel caso in cui il passaporto o altro documento equipollente non possa essere esibito, il permesso può essere comunque rilasciato (Circolari del Ministero dell'Interno del 24.3.2017 e del 28.8.2017).
- ✓ Il permesso per minore età **può essere rinnovato fino al compimento della maggiore età**



## Il MSNA diventa maggiorenne: che cosa succede? si può convertire il permesso per minore età?

Al compimento della maggiore età, il permesso per minore età **SI può convertire in (art. 32, c. 1, T.U.I.)** in 3 possibili permessi di soggiorno:

1. **Permesso per motivi di studio**: il minore/neomaggiorenne sta frequentando un corso di studi e il permesso è rinnovato fino alla conclusione del corso stesso. Ha durata di 1 anno, consente di svolgere attività lavorativa (max 20 ore settimanali). E' poi convertibile in permesso per lavoro



**2. Permesso per attesa occupazione:** ha la durata di 1 anno, e al termine, se ci sono i presupposti, può essere convertito in permesso per lavoro. Se non ci sono i requisiti per la conversione, è possibile la Questura non rinnovi il permesso per attesa occupazione, con il rischio che il minore si trovi situazione di irregolarità e soggetto a espulsione;

**3. Permesso per motivi di lavoro (subordinato o autonomo):** è rilasciato se il minore/neomaggiorenne ha un contratto di lavoro. In generale, ha durata di 1/2 anni.



# Chi può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per minore età?

1. **Il tutore**
2. Se non è ancora stato nominato, **il responsabile della struttura di accoglienza**
3. Al compimento della maggiore età, **il neomaggiorenne**



## Quali documenti devo portare per la conversione del permesso per minore età?

- **Passaporto** o documento equipollente in corso di validità (alcune Questure accettano inizialmente l'attestazione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato dall'autorità consolare e richiedono successivamente l'integrazione del passaporto);
- Se necessario (slide successiva), **parere positivo da parte della Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** a seguito di apposita istruttoria che ponga particolare attenzione al superiore interesse del minore
- **«Prove» requisiti conversione:** Frequenza corsi di studio (per ottenere un permesso di soggiorno per studio) / svolgimento attività lavorativa (per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro); ove il minore non frequenti un corso di studi né abbia un contratto di lavoro, può comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO  
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020  
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

**SOFIA** Servizi e Operatori Formatati  
per l'Integrazione e l'Accoglienza

## Come chiedere il parere della DG per la conversione del permesso?

Il parere della Direzione Generale Immigrazione va preferibilmente richiesto dai servizi sociali dell'ente che ha in carico il minore ovvero dal tutore, dalla struttura di accoglienza o dal diretto interessato (se divenuto nel frattempo maggiorenne).

**Quando?** Non prima dei 90 giorni prima del compimento dei 18 anni **ma non oltre** i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi.

**Come?** Attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM) oppure attraverso la compilazione e spedizione della 'scheda G', scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro.

### !IMPORTANTE!

→ *“Il mancato rilascio del parere richiesto **non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.** Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”*

(Silenzio-assenso) ←



## Il parere della DG per la conversione del permesso è sempre necessario

### SALVO CHE:

- Il MSNA è **presente dal almeno 3 anni in Italia** ed è ammesso ad un **progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a 2 anni**
- Il MSNA è **affidato** a parenti entro il 4° grado
- Il MSNA ha **ottenuto il prosieguo amministrativo** dal Tribunale per i minorenni
- Al compimento dei 18 anni, il MSNA è titolare di un **permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari/protezione speciale.**



## Come chiedo la conversione del permesso per minore età?

**60 giorni prima del compimento dei 18 anni o al MAX nei 60 giorni successivi** devo iniziare il procedimento di conversione e quindi:

✓ vado in posta e prendo il kit per la conversione del permesso di soggiorno/prendo un appuntamento con la Questura di Torino ([info.sportelloimmigrazione.to@poliziadistato.it](mailto:info.sportelloimmigrazione.to@poliziadistato.it))

✓ compilo il kit (istruzioni all'interno) e allego:

Passaporto (alcune Questure accettano anche l'attestazione di nazionalità)

Richiesta del parere che ho mandato alla Direzione Generale Immigrazione (quindi non già la risposta, che potrebbe non arrivare – silenzio assenso)

Documenti percorso di integrazione del minore.

✓ Torno in posta e invio il kit alla Questura di dimora del minore



## Che cosa succede se la Questura non accoglie la conversione?

1. Se la Questura intende rigettare la richiesta (e succede lo stesso anche in caso di primo rilascio del permesso di soggiorno o del rinnovo), **deve** inviare una comunicazione che si chiama **«preavviso di rigetto»** (art. 10-bis, L. 241/90). In questa comunicazione ci sono i motivi che impediscono l'accoglimento della richiesta (es. mancano dei documenti; non ci sono i requisiti per la conversione, cioè i documenti che ho inviato non sono sufficienti/oppure mancano del tutto i presupposti per la conversione, es. non c'è contratto di lavoro)
2. Da quando arriva il preavviso di rigetto, ci sono **10 giorni utili** per portare i documenti mancanti o fare osservazioni scritte e portarle in Questura. I 10 giorni non sono perentori, **cioè se passa la scadenza posso comunque portare i documenti o le osservazioni.**
3. Se anche dopo questa integrazione la Questura rigetta comunque la richiesta, l'interessato ha diritto di **impugnare il provvedimento della Questura entro 60 giorni** dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente. Questi 60 giorni sono invece perentori, **cioè se trascorrono invano, NON posso fare più niente.**



## Il MSNA diventa maggiorenne:

### Prosieguito amministrativo (Art. 13, Legge Zampa, nr. 47/17) -

#### Che cos'è?

- Istituto attraverso il quale si garantisce al minore un **supporto prolungato** volto al buon esito del percorso di integrazione in cui è inserito (e del quale c'è già un inizio positivo, che non può essere completato entro i 18 anni)
- Si accompagna il minore verso la propria **autonomia** attraverso il prolungamento delle misure di accoglienza.
- C'è **l'adesione del minore**



## Prosieguo amministrativo :

### Quando e come posso fare richiesta?

1. La richiesta deve essere presentata **prima del compimento dei 18 anni**
2. La richiesta va fatta:
  - **alla Procura presso il Tribunale per i minorenni**, se avanzata dai servizi sociali o dal tutore;
  - **al Tribunale per i Minorenni**, se presentata dal minore con l'assistenza di un legale, con il supporto degli operatori dell'accoglienza o di organizzazioni a tutela dei minori.



## Proseguo amministrativo :

### Che cosa devo allegare?

- ❖ è utile allegare la **documentazione relativa al percorso di inserimento sociale** (es. certificati scolastici) seguito dal minore e – ove possibile – una **relazione dei servizi sociali**.
- ❖ va associata una **richiesta di titolo di soggiorno** a seconda della situazione personale e/o del permesso di soggiorno di cui il minore è titolare, salvo che egli/ella sia titolare di protezione internazionale (in questo caso, la tipologia di permesso rimane immutata).



## Prosiegua amministrativo :

### Dove viene accolto il minore durante il prosiegua?

#### ❖ Circolare del Ministero dell'Interno del 3.1.2019

I neomaggiorenni in prosiegua amministrativo possano proseguire il loro percorso di accoglienza nell'ambito dei SAI/SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i Minorenni, a prescindere dalla tipologia di permesso posseduto.

❖ La continuazione del percorso nel circuito di accoglienza **non può in ogni caso protrarsi oltre il compimento del 21esimo anno di età.**



## Proseguo amministrativo : Importante da ricordare!

Il proseguo amministrativo non è un percorso alternativo alla conversione del permesso di soggiorno, che può comunque essere richiesta quando sono presenti i requisiti di legge.



## SECONDO CASO:

### Il MSNA presenta richiesta di asilo

- 1) Alle richieste di asilo di MSNA si applicano le regole generali per il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e della protezione speciale
- 2) Ci sono però **alcune specificità**, legate alla condizione particolare del minore, e **alcune forme di tutela più forte** (ci sono infatti alcune violazioni dei diritti dei minori che possono rappresentare forme di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza, e che possono portare al riconoscimento della protezione internazionale)



3) Ogni forma di persecuzione e vulnerabilità legata alla minore età **deve essere rilevata nel corso dell'audizione** avanti la Commissione territoriale. Il minore **deve essere ascoltato** dalla Commissione territoriale **tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale**.

4) In ogni fase della procedura di asilo **è garantita l'assistenza del tutore**, che partecipa anche all'audizione. **In mancanza di tutore, i compiti sono svolti del responsabile della struttura di accoglienza, che esercita i poteri tutelari in via provvisoria. Le notifiche della procedura di asilo sono fatte al responsabile della struttura di accoglienza. Al momento della notifica al richiedente, il tutore deve essere presente.**

5) Le domande di asilo presentate dai minori non accompagnati devono essere esaminate **in via prioritaria** (art. 28, c. 1, D. Lgs. 25/08).



## Quali possono essere le forme di persecuzione del minore?

Questi elementi sono importanti da valutare quando si ragiona sul percorso del minore (quale permesso di soggiorno chiedere?).

Tra le forme di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza sono comprese:

- **La tratta di minori**, ovvero qualsiasi forma di arruolamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di minori a fini di sfruttamento sessuale o altro tipo di sfruttamento;
- **Il lavoro minorile** – es. schiavitù, il lavoro da svolgersi per la restituzione di un debito e altri tipi di lavoro forzato (es. minori mendicanti presso le madrasse, cd. Talibé);
- Aver **vissuto nel proprio Paese come minore di strada**;
- **Violenza domestica** (es. 'foster families');
- Minori affetti da **HIV/AIDS o disabili**;
- **Matrimoni forzati o precoci**;
- **Mutilazione genitale femminile**;
- **Arruolamento minorile**



## Che cosa succede se la richiesta di asilo non ha esito positivo?

- Se al momento del rigetto il richiedente è ancora minorenne, è possibile richiedere contestualmente un permesso per minore età. **MA** non è possibile nel caso in cui il richiedente abbia compiuto i 18 anni nelle pendenze del procedimento. **Per questo occorre valutare con attenzione la scelta tra richiesta del permesso per minore età e la domanda di asilo.**
- La maggior parte delle Questure impone al minore di scegliere tra i due percorsi, sebbene non vi sia alcuna norma che impedisca di intraprenderli contemporaneamente. Quindi è molto importante la scelta del percorso
- Il provvedimento di rigetto della Commissione si può impugnare davanti al Tribunale, come succede per gli altri provvedimenti



## TERZO CASO:

# Il permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento: Quando posso chiederlo?

Quando il MSNA è:

- sottoposto alla **tutela** di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore;
- **affidato** a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83;
- **affidato “di fatto”** a parente entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'art.9, c. 4 della legge 184/83;



## Il permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento:

Quali documenti devo portare alla Questura/inserire nel kit\*?

1. I **provvedimenti del Giudice** che hanno aperto la **tutela** oppure che hanno disposto l'**affidamento**
2. I documenti che certificano la **parentela e la convivenza** (es. certificato di residenza, documenti del paese di origine)
3. I **documenti di identità** del tutore o dell'affidatario, cioè il passaporto o altro documento di identità e, nel caso in cui il tutore o l'affidatario siano cittadini extra UE, anche il permesso di soggiorno



## Il permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento:

### Aspetti importanti da considerare

- a) Per il rilascio del permesso da **alcune Questure chiedono il possesso del passaporto o documento equipollente** (ad es. titolo di viaggio) da parte del minore.
- b) **Il permesso per motivi familiari o di affidamento è un po' particolare nella conversione: potrà essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo, anche se non c'è il parere della DG Immigrazione oppure manca la permanenza in Italia da tre anni e la partecipazione a un progetto di integrazione biennale.**



## L'affidamento: quando è consigliabile e come avviene?

1. Il MSNA è **privo di un ambiente familiare idoneo** e, prima di disporre collocamento in comunità o in altra struttura di accoglienza, è consigliabile valutare affidamento a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, che possa assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive ritenute necessarie (Queste disposizioni sono previste dalla L.184/83 sull'adozione e si applicano anche al MSNA). **La legge Zampa parifica i MSNA ai minori italiani quindi valutare sempre anche le opzioni esistenti per i minori italiani: si potrebbero applicare anche ai MSNA!**
2. **Doveri affidatario:** accoglienza, mantenimento e cura dell'educazione e istruzione. Esercita i poteri connessi con la **responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.**



## Diritto all'unità familiare: che cosa può fare un MSNA per ottenerla? Due ipotesi

1. Il MSNA ha fatto richiesta di asilo ed ha **parenti residenti (=regolarmente soggiornanti) in altri Stati europei**

In questo caso il minore ha diritto al trasferimento in altro Stato europeo dove risiedano i seguenti parenti:

- Il padre, la madre o altro adulto responsabile in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto;
- Un fratello o una sorella;
- Uno zio/a, un nonno/a, a condizione che possa occuparsi del minore.

**Lo stato in cui il minore è trasferito diverrà competente all'esame della domanda di asilo avanzata da quest'ultimo.**



## Qual è la procedura di trasferimento della domanda di asilo?

1. Il minore **presenta domanda di asilo in Italia e dichiara di avere un parente regolarmente soggiornante in altro Stato europeo** con cui desidera ricongiungersi;
2. Il **tutore firma il consenso** all'avvio della procedura di ricongiungimento;
3. La **Questura trasmette la richiesta all'Unità Dublino** a Roma;
4. **L'Unità Dublino italiana trasmette la richiesta all'Unità Dublino del Paese dove risiede il parente;**
5. Se quest'ultimo ritiene sussistenti i requisiti, accetta la domanda;
6. L'unità Dublino italiana dispone il trasferimento, **il Tribunale per i minorenni dà l'autorizzazione e la Questura organizza lo spostamento;**
7. In caso di diniego, il minore non potrà essere trasferito.



## Diritto all'unità familiare: che cosa può fare un MSNA per ottenerla? Seconda ipotesi

### 2. Ricongiungimento familiare in Italia

La domanda di ricongiungimento del genitore può essere avanzata dal minore titolare di un permesso per asilo o per protezione sussidiaria, senza dover dimostrare i requisiti di reddito e alloggio.



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO  
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 – PROG-2716

**SOFIA** Servizi e Operatori Format  
per l'Integrazione e l'Accoglienza

Grazie!